

**EDITORIALI**

---

***Super rateazione: equitalia compagna di una vita***di **Giovanni Valcarenghi, Sergio Pellegrino**

Trova finalmente pace il tema della **super rateazione**: dopo annunci, smentite e rettifiche, il giorno **8 novembre** è finalmente approdato in [Gazzetta Ufficiale il decreto del MEF](#) che stabilisce quando è possibile ottenere le super rateazioni previste dal Decreto del Fare (sarebbe utile ridenominare il provvedimento in “decreto del fare con calma”). Ad una super rateazione, quindi, non poteva che associarsi un esempio di super efficienza dell’amministrazione pubblica, che avrebbe dovuto provvedere entro lo scorso mese di settembre; ma i termini, si sa, per qualcuno sono solo ordinatori e non perentori!.

Comunque sia, ad oggi il contribuente che intende **pagare a rate un debito con Equitalia**, ha un ampio ventaglio di scelte. Infatti, il piano di rateazione può essere:

- ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà ad adempiere;
- straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità.

Se la rateazione è già stata ottenuta in via ordinaria e non può essere rispettata, il contribuente può, alternativamente, richiedere:

- un piano di rateazione in proroga ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
- un piano di rateazione in proroga straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità.

Se la rateazione è già stata ottenuta, in modalità straordinaria, e non si riesce ad adempiere, è possibile richiedere:

- un piano di rateazione in proroga ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
- un piano di rateazione in proroga straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità.

A fronte di tale ampiezza di alternative, speriamo solo che il contribuente non si perda e diventi moroso.

Peraltro, le varie scelte non sono preclusive l'una dell'altra; infatti, il mancato accoglimento della richiesta di un piano di rateazione straordinario non preclude la possibilità di richiedere ed ottenere un piano di rateazione ordinario, anche in proroga .

Le indicazioni più attese, però, riguardavano la individuazione della situazione legittimante ad adottare un piano straordinario, in quanto la norma appariva assai vaga; il decreto, al riguardo, non fornisce grosse sorprese, in quanto sembra essere assai elastico.

Infatti, ferma restando la necessità di comprovare l'esistenza di una situazione di obiettiva difficoltà, la comprovata e grave situazione di difficoltà, indipendente dalla responsabilità del debitore e legata alla congiuntura economica, è attestata dallo stesso debitore con istanza motivata, da produrre all'agente della riscossione unitamente a specifica documentazione.

L'agente della riscossione, quindi, concede i piani straordinari nel caso in cui ricorrano congiuntamente le condizioni di:

1. accertata impossibilità per il debitore di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano ordinario;
2. solvibilità del debitore, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile.

E da qui si riparte con un nuovo valzer, in quanto tali condizioni sussistono quando l'importo della rata:

- per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR), rilevabile dalla certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo, da produrre in allegato all'istanza;
- per i soggetti diversi, è superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile ed enucleato ai sensi dell'art. 2425, numeri 1), 3) e 5), del codice civile e l'indice di liquidità [( Liquidità differita + Liquidità corrente) / Passivo corrente ] è compreso tra 0,50 ed 1.

Il numero delle rate dei piani straordinari, poi, è modulato in funzione del rapporto esistente tra la rata e il reddito o il valore della produzione, secondo specifiche tabelle allegate al decreto.

I piani di rateazione (o in proroga) ordinari già accordati, possono, su richiesta del debitore e in presenza delle condizioni richiamate, essere aumentati fino a 120 rate.

Nelle ipotesi di accoglimento delle dilazioni massime, Equitalia diventerà un soggetto che

accompagnerà il contribuente per buona parte della sua vita. Siamo certi che chi beneficerà di queste nuove procedure per 20 anni, avrebbe sperato in una migliore compagnia, ma d'altro canto ciò rappresenta il prezzo da pagare per non aver ottemperato tempestivamente al pagamento dei tributi dovuti.